



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18017

Torino, 22 giugno 2018

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 21.6.2018 a Neive tra Neivese e Albese (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore GATTO Federico (Albese) è stato ammonito per avere calciato il pallone verso la panchina, dopo essere stato verbalmente richiamato per analogo comportamento;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GATTO Federico (Albese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GATTO Federico (Albese) la sanzione pecuniaria di Euro 50.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino